

COMUNE DI MONTALENGHE

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

C.A.P.10090 — Via Cavour, 2 - C.F. 01156620013 - Tel. 011/9839458 — Fax 011/9839202

Sito internet www.comune.montalenghe.to.it

e-mail info@comune.montalenghe.to.it PEC: ragioneria.comune.montalenghe@pec.it

REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-ALIMENTARI e ARTIGIANALI TIPICHE LOCALI e ISTITUZIONE De.C.O. (DENOMINAZIONE COMUNALE DI ORIGINE)

Il presente regolamento, proposto dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) si compone dei seguenti articoli:

INDICE

- Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 – Istituzione del Registro De.C.O.
- Art. 3 - Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro
- Art. 4 – Commissione e struttura organizzativa
- Art. 5 – Uso del marchio De.C.O.
- Art. 6 - Le iniziative comunali
- Art. 7 – Le tutele e le garanzie
- Art. 8 - Le attività di coordinamento
- Art. 9 - Istituzione di una speciale Sezione della Biblioteca comunale
- Art. 10 – Promozione di domande di registrazione ufficiale
- Art. 11 – Riferimento alle normative statali e regionali
- Art. 12 - Norme finali

Art.1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il Comune di Montalenghe (di seguito indicato anche solamente Comune) individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n.267, tra i propri fini istituzionali, anche l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno e tutela del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari riferite a quei prodotti che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazione.

2. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

3. In particolare l'azione del Comune si manifesta in direzione:

- **a)** dell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni e confezioni che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica, e di promuoverne la protezione nelle forme previste dalla legge al fine di garantire il mantenimento delle loro qualità attraverso l'istituzione di un Registro De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) dove saranno elencate le produzioni agro-alimentari e dove saranno registrati i soggetti che potranno fregiarsi del Marchio;
- **b)** dell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti, di iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 4 del presente regolamento per gli adempimenti amministrativi previsti dalla legge;
- **c)** di intervenire, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, sia meritevole di attenzione;
- **d)** di promuovere o sostenere iniziative esterne, anche attraverso interventi finanziari, nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, soggetti singoli ed associati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;
- **e)** di rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) al fine di attestare l'origine del prodotto oltre alla sua composizione e la sua produzione secondo apposito **Disciplinare (Allegato1** al presente Regolamento). Il marchio è di esclusiva proprietà comunale che si avvale dello stesso in ogni occasione in cui ciò sia ritenuto utile e opportuno; il marchio può essere concesso a chi ne fa richiesta per la promozione dei prodotti tutelati e inseriti nel registro di cui all'art. 3 e che corrispondono ai requisiti del disciplinare.

Art. 2

Istituzione del Registro De.C.O.

1. Viene istituito presso il Comune un apposito albo, denominato "Registro De.C.O. – Denominazione Comunale di Origine", per tutti i prodotti tipici del Comune di Montalenghe nel settore agro-alimentare segnalati e denominati, dove verranno registrati tutti i soggetti che potranno fregiarsi del marchio.

2. Con proprio provvedimento, la Giunta Comunale approverà il marchio De.C.O. definendone forma e contenuto e attuando tutte le azioni necessarie per la sua registrazione.

Art.3

Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel Registro

1. Le segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro De.C.O., oltre che di propria iniziativa da parte del Comune di Montalenghe, possono essere fatte da chiunque abbia interesse a promuoverle.

2. Le istanze per l'attribuzione della De.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto e del processo di produzione dell'azienda o del trasformatore; comunque da ogni informazione ritenuta utile e attendibile ai fini dell'iscrizione; la Giunta Comunale approverà i disciplinari di produzione che saranno vincolanti per la concessione e l'uso della De.C.O.

3. Sulla ammissibilità della iscrizione nel registro della De.C.O. si pronuncia una apposita Commissione nominata dalla Giunta, composta da 3 membri e la cui durata in carica coincide con il mandato dell'Amministrazione comunale. La Commissione predisporrà una scheda identificativa del prodotto necessaria all'iscrizione nel Registro De.C.O. ovvero il motivato diniego dell'iscrizione. La Giunta Comunale con propria Delibera, approva la scheda identificativa del prodotto e ne dispone l'iscrizione nel registro De.C.O.

4. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali – a titolo esemplificativo – la destinazione del prodotto in via preferenziale al mercato locale o altre finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

Art.4

Commissione e struttura organizzativa

1. La Commissione di cui al precedente art. 3, comma 3 è composta da:

- Sindaco o dall'Assessore Comunale competente, in qualità di presidente;
- N.1 esperto del settore agro-alimentare;
- N.1 esperto del settore gastronomico locale.

2. Il Presidente potrà eventualmente nominare un consulente (oppure uno o più consulenti) scelto tra le persone in possesso di comprovata professionalità e/o esperienza, in relazione alla specifica tipologia del prodotto, che presteranno la loro opera a titolo gratuito.

3. Ai fini procedurali ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente Regolamento, viene individuata - nell'ambito dei servizi comunali - una struttura organizzativa composta da 1 dipendente, con funzioni di Segretario della Commissione di cui al precedente art. 3 e con funzioni istruttorie/amministrative.

4. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito

Art.5

Uso del marchio De.C.O.

1. Il Comune di Montalenghe, proprietario del marchio De.C.O., può avvalersi dello stesso in ogni occasione ritenga ciò utile ed opportuno;

2. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro-alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. e all'iscrizione al relativo registro;

3. Le aziende agricole e i produttori, i commercianti nonché le iniziative, manifestazioni, associazioni attività iscritte nel Registro, possono fregiarsi della scritta De.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati nel Registro;

4. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del Procedimento, visto il parere della Commissione, comunica al richiedente il rilascio della concessione ovvero il diniego motivato dello stesso. L'istanza per l'ottenimento della concessione stessa è soggetta alle vigenti normative sull'imposta di bollo.

5. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

Art. 6

Le iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha la disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente Regolamento.

2. Il Comune individua le forme di comunicazione pubblica a cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal presente Regolamento. Il Comune ricerca ed incoraggia, ai fini di tutela e valorizzazione della De.C.O (Denominazione Comunale di Origine) forme di collaborazione con enti e associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli enti locali.

Art. 7

Le tutele e le garanzie

1. Il Comune di Montalenghe, nei modi e nelle forme consentiti dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro- alimentari, in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Art. 8

Le attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attua mediante i propri organi di governo – Sindaco, Giunta comunale e Commissione di cui all'art. 4 del presente Regolamento - forme di coordinamento rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari, riferita alle corrispondenti espressioni locali.

Art. 9

Istituzione di speciale Sezione della Biblioteca comunale

1. Nell'ambito della Biblioteca comunale, sarà istituito uno spazio documentale, aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove verranno raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

Art. 10

Promozione di domande di registrazione ufficiale

1. Il Comune per propria iniziativa o su proposta di organizzazioni di produttori interessati o degli organismi di cui ai precedenti articoli, sussistendo le condizioni previste dalla legge, promuove la presentazione da parte dei soggetti previsti dalla vigente normativa comunitaria, al Ministero delle Politiche Agricole ed alla Regione della domanda di registrazione ai fini della protezione della denominazione di origine protetta o della indicazione geografica protetta o della attestazione di specificità, dei produttori agricoli ed alimentari e delle zone di produzione degli stessi.

Art. 11

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le normative di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi contenuti nelle normative statali e regionali vigenti; conseguentemente queste costituiscono un limite, rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del Regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

Art. 12

Norme finali

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs n. 267 del 18/08/2000, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.